

- (6) A causa del volume e della complessità dei dati raccolti ed esaminati, l'inchiesta ha superato il normale termine di un anno.

- (7) In seguito a una procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5") originati del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese, in appresso denominata «procedura precedente», nell'ottobre 1993 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi con il regolamento (CEE) n. 2861/93 del Consiglio (1).

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### i) Descrizione del prodotto in esame

- (8) I prodotti oggetto della denuncia e per i quali è stata aperta la procedura sono i minidischi da 3,5", utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate (codice NC ex 8523 20 90).
- (9) I minidischi in questione sono disponibili in vari tipi, in base alla capacità di memoria e al sistema di commercializzazione. Tuttavia, non esistono differenze significative riguardo alle caratteristiche fisiche di base e alla tecnologia dei vari tipi di minidischi, i quali sono inoltre sostanzialmente intercambiabili.
- (10) Date le circostanze e alla luce della posizione adottata dal Consiglio nel punto 7 del regolamento (CEE) n. 2861/93, tutti i minidischi da 3,5" devono essere considerati un unico prodotto ai fini della presente procedura, come è avvenuto nella procedura precedente.

### ii) Prodotto simile

- (11) Dall'inchiesta è emerso che i vari tipi di minidischi in questione venduti sul mercato interno di Hong Kong e della Repubblica di Corea erano simili a quelli esportati dai due paesi nella Comunità.
- (12) Parimenti, i vari tipi di minidischi prodotti nella Comunità e quelli esportati nella Comunità da entrambi i paesi suddetti utilizzano la stessa tecnologia di base e sono simili per quanto riguarda le caratteristiche fisiche essenziali e gli impieghi finali. I prodotti in questione devono pertanto essere considerati simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88, (in prosieguo «il regolamento di base»).

## C. DUMPING

### i) Valore normale

Per entrambi i paesi interessati sono stati stabiliti provvisoriamente i valori normali relativi a tutti i tipi dei prodotti in questione esportati nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta.

#### (a) Hong Kong

- (13) I quattro produttori che hanno collaborato hanno fornito informazioni relative alle vendite sul mercato interno e ai costi di produzione. Tuttavia, nessuno di essi effettuava vendite sufficienti sul mercato di Hong Kong (superiori cioè al 5% dei quantitativi esportati nella Comunità) tali da consentire un valido confronto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento di base. Il valore normale è stato pertanto costruito in base ai costi di produzione delle società interessate, più un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. Non è stato possibile calcolare le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto in riferimento ai produttori che hanno collaborato, poiché le loro vendite del prodotto in questione sul mercato interno non erano sufficientemente rappresentative, come già si è detto, né per la stessa ragione, in riferimento alle vendite effettuate da tali società nel medesimo settore commerciale. Pertanto, date le circostanze, è stato considerato che le spese generali, amministrative e di vendita dell'unico produttore che ha effettuato vendite sul mercato di Hong Kong, anche se in un diverso settore commerciale, fossero gli elementi più adeguati per la determinazione di tali spese a Hong Kong, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base. Per quanto riguarda il profitto, fonti sicure hanno indicato che un margine del 10% era ragionevole per questo tipo di prodotto sul mercato di Hong Kong. La Commissione pertanto ha utilizzato tale margine del 10% come base per la determinazione provvisoria.

#### (b) Repubblica di Corea

- (14) Per l'unico produttore coreano che ha risposto al questionario della Commissione il valore normale è stato stabilito, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di base, utilizzando il prezzo effettivamente pagato nel corso di normali operazioni commerciali per le vendite del prodotto simile sul mercato interno. Queste vendite sono state effettuate in quantitativi sufficienti ai fini di un equo confronto.

(1) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 4.